

(N. 376)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1949

Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana.

ONOREVOLI SENATORI. — La Società per le tramvie Vicentine ha concordato con l'Amministrazione provinciale di Vicenza un progetto per la trasformazione in ferrovia dell'esistente tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana della quale essa Società è concessionaria in base a convenzione approvata con regio decreto 24 febbraio 1910, n. 90.

Nelle more della compilazione del progetto definitivo, che sarà a suo tempo sottoposto alla prescritta istruttoria da parte del Ministero dei trasporti, sono stati predisposti, d'intesa con il concessionario, i seguenti progetti relativi alla trasformazione della tratta Vicenza-Noventa-Montagnana della tramvia suddetta:

a) variante per il raccorciamento di quasi 4 chilometri di percorso tramviario nella città di Vicenza;

b) costruzione di un tronco da Noventa ad Este (Km. 14.500) con prolungamento a S. Elena (Km. 4.800), sostitutivo dell'esistente tronco Noventa-Montagnana (Km. 12).

I progetti di massima dei tronchi all'interno di Vicenza e da Noventa a Este sono stati già esaminati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il quale, con voto 26 giugno 1948, n. 1777 (Sezione V), riconosciuta la pubblica utilità delle opere progettate, ha ritenuto ammissibili i progetti stessi in quanto:

1° la variante che interessa la città di Vicenza realizza un accorciamento, come sopra accennato, di circa 4 chilometri con notevole vantaggio dell'economia dell'esercizio e per la celerità delle comunicazioni e quindi con ripercussioni favorevoli nei riguardi della difesa dalla concorrenza automobilistica, eliminandosi

inoltre gli attraversamenti della tramvia con le strade affluenti alla città di Vicenza;

2° la variante Noventa-Este sostituisce il tronco tramviario Noventa-Montagnana sul quale il traffico è stato sempre scarsissimo mentre il collegamento a Este ed a Santa Elena potrà incrementare il traffico tramviario anche perchè la variante stessa verrà ad attraversare una zona di recente bonifica suscettibile di sviluppo.

Le indicate opere costituiscono da sole un notevole miglioramento nella economia dell'esercizio tramviario nella tratta a sud di Vicenza anche in pendenza della trasformazione della linea nella parte a nord di Vicenza (Bassano-Vicenza) in corso di progettazione.

In vista dell'urgenza, vivamente sentita, di dare sollievo alla disoccupazione operaia, è stato concordato coi Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro l'unito disegno di legge col quale si consente un concorso nella spesa necessaria per la esecuzione della sede stradale e dei fabbricati dei tronchi anzidetti, sino all'importo di lire 265 milioni a carico del bilancio del Ministero dei trasporti, previo trasferimento al bilancio suddetto di una corrispondente somma da portarsi in diminuzione dei fondi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per sovvenire alla disoccupazione operaia.

La spesa per il completamento dei due tronchi resterà a carico del concessionario.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che la somma, da determinarsi sentito il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici nel limite massimo di lire 165 milioni, viene concessa all'Amministrazione provinciale di Vicenza e non al concessionario della tramvia, in quanto prelevata dai fondi destinati alla disoccupazione operaia.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di pagamento che sono quelle di norma adottate, nonchè la facoltà di accordare, per l'inizio dei lavori, un'anticipazione pari ad un decimo della somma concessa, analogamente a quanto viene praticato, in base alle vigenti disposizioni, per la ricostruzione delle ferrovie concesse alla industria privata.

L'articolo 3 stabilisce che le opere, comechè destinate, dopo la trasformazione della tramvia, ad un complesso ferroviario, saranno, sin d'ora, acquistate in proprietà dello Stato che le lascia in uso gratuito alla Società concessionaria; conseguentemente l'Amministrazione provinciale di Vicenza non è tenuta al rimborso, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 517, della metà del concorso accordato.

Con l'ultimo comma del suddetto articolo si stabilisce infine che con apposita convenzione verranno regolati i rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Società concessionaria.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di finanziamento mediante il trasferimento della somma di lire 265 milioni dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici a quello dei trasporti.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso, sino all'importo massimo di lire 265 milioni, per la costruzione — in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Società Tramvie Vicentine e da approvarsi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici — del tronco Vicenza Porta Monte-Campo Marzio della tramvia Vicenza-Montagnana e del tronco Noventa-Este-S. Elena in sostituzione di quello Noventa-Montagnana della tramvia predetta.

## Art. 2.

Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sarà in definitiva accordata verrà fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

In caso di riconosciuta necessità il Ministro dei trasporti potrà disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.

## Art. 3.

La sede stradale ed i fabbricati dei tronchi di cui all'articolo 1 sono acquisiti in proprietà

dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Società concessionaria per la durata della concessione.

Per effetto di quanto stabilito al comma precedente, l'Amministrazione provinciale di Vicenza non è tenuta al rimborso, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, della metà del concorso di cui al precedente articolo 1.

I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Società Tramvie Vicentine in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge saranno regolati con apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e su [proposta del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro.

## Art. 4.

Per la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 265 milioni.

Alla detta spesa si provvederà con la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.